



**COMUNE DI
SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo**

CAPITOLO 3

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato: Comune di San Pellegrino Terme, deliberazione Consiglio Comunale n. 127 del 13 /05. 2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/12/2020

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto impositivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Soggetto attivo
Art. 5	Base imponibile
Art. 6	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati
Art. 9	Tariffa del tributo
Art. 10	Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 11	Determinazione delle tariffe del tributo con il criterio alternativo di cui al comma 652 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014
Art. 12	Piano finanziario
Art. 13	Articolazione della TARI
Art. 14	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 15	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 16	Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità
Art. 17	Obbligazione tributaria
Art. 18	Perimetro del servizio, applicazione della tassa, riduzioni copribili con il gettito TARI
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20	Tributo giornaliero
Art. 21	Tributo provinciale
Art. 22	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 23	Versamenti
Art. 24	Rimborsi e compensazione
Art. 25	Importi minimi
Art. 26	Funzionario responsabile
Art. 27	Verifiche ed accertamenti
Art. 28	Accertamento con adesione
Art. 29	Sanzioni ed interessi
Art. 30	Riscossione coattiva
Art. 31	Stazione ecologica
Art. 32	Trattamento dati personali
Art. 33	Norme transitorie e finali
All. 1	Tabelle categorie attività

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di San Pellegrino Terme, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o al detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati al successivo art. 6.

Art. 3- SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore ad un anno, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione superficie,

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in esclusivo.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Pellegrino Terme relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzati e per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative utilizzate nello stesso modo dei locali occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti i locali di fatto inutilizzabili e non inutilizzati, locali cioè privi di allacciamento alle utenze necessarie e vuoti da mobili, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli dove non viene esercitata l'attività e non forniti di impianti e attrezzature.

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) utenze domestiche :

- * solai e sottotetti non collegati da scale fisse da ascensori o montacarichi;
- * scale e vani di accesso a servizio di diverse unità immobiliari purché non detenuti o occupati in via esclusiva;
- * centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- * locali privi di utenze e non arredati;
- * locali in obiettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto inutilizzabili e fabbricati in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- * Legnaie, fienili, stalle, pollai;
- * Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

utenze non domestiche :

- * locali dove si producono esclusivamente di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - * centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), forni di panetterie, magazzini automatizzati in cui non entra il personale, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - * aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - * aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - * aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - * aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - * aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - * zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - * aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti
 - * i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi verande, terrazze e porticati non chiusi su almeno tre lati;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche;

Categorie	Abbattimento Superficie
Carrozzerie	30%
Autofficine	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Laboratori di produzione tessile	30%
Cartotecniche	30%
Falegnamerie e mobilifici	30%
Tornerie e segherie del legno	30%
Officine meccaniche	30%
Imprese edili	30%
Trasformazione materie plastiche (stampaggio estrusione lavorazione)	30%
Produzione di imballaggi	30%
Lavanderie e lavasecco	30%

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Sono rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, aventi le seguenti condizioni qualitative e quantitative:

Condizioni qualitative: abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli indicati al punto 1.1.1 lett. a) della deliberazione interministeriale del 27/7/1984, di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- * imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- * contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- * sacchi e sacchetti di carta o plastica ; fogli di carta, plastica, cellophane;
- * cassette, pallet;
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * paglia e prodotti di paglia;
- * scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * feltrasi e tessuti non tessuti;
- * pelle e similpelle;
- * gomma e caucciù (polvere e ritaglia) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- * rifiuti i sgombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * manufatti di ferro tipo paglietta metallico, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * nastri abrasivi;
- * cavi e materiale elettrico in genere;
- * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- * accessori per l'informatica.

Condizioni quantitative: compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.

Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR 27/04/99 n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del DLgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal **PEF secondo le disposizioni della Delibera 443/2019 di ARERA.**

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO CON IL CRITERIO ALTERNATIVO DI CUI AL COMMA 652 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. La tariffa per ogni categoria è pari a costo del servizio ad essa imputabile divisi per i mq. della categoria;
3. Il coefficiente di produzione imputabile a ciascuna categoria è pari al rapporto fra la tariffa al mq. di ogni categoria di utenza per il costo al Kg. di smaltimento.

Art. 12 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del **PEF (Piano Economico Finanziario)** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi **della Delibera 443/2019 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)**. Il PEF è redatto dal soggetto gestore del servizio e **dal Comune per le rispettive parti di competenza**, che provvede a trasmetterlo ad **ARERA** per la sua approvazione.

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano economico finanziario.

2. La nuova deliberazione 443/2019/R/rif emanata da ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2020.

Il provvedimento reca le disposizioni aventi oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

3. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: costi operativi; costi d'uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione di queste componenti, avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie ed è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A della deliberazione 443/19.

4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

5. Il Piano Economico Finanziario trasmesso dal gestore dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:

- programma e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o l'affidamento di servizi a terzi;
- risorse finanziarie necessarie;
- una reazione recante la descrizione del modello gestionale e organizzativo, i livelli di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti;

6. Il PEF deve altresì includere:

- una tabella che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio, valorizzati secondo i criteri illustrati (schema tipo – Appendice 1)
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (schema tipo - Appendice 3);
- una reazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (schema tipo – Appendice 2);

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

7. L'Ente territorialmente competente, in base alla normativa vigente, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva.

9. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

10. Fino all'approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

2. Il Piano Economico Finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Al Piano Economico Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARI

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del D.lgs. 3 marzo 2006, n. 152.

Art. 14 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa per le utenze domestiche prescinde dal numero di componenti ed è pari al rapporto fra costo complessivo del servizio imputabile alle utenze domestiche diviso i mq complessivi

Art. 15 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa per le utenze non domestiche è il risultato del rapporto del costo complessivo del servizio, dedotto il costo imputabile alle utenze domestiche, diviso i mq complessivi imponibili.

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITA'

Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al presente regolamento, dove sono individuati per ciascuna categoria tariffaria il coefficiente di produttività al mq.

Art. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le tariffe la cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24.

Le tariffe la cessazione da' diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24.

Art. 18 - PERIMETRO DEL SERVIZIO, APPLICAZIONE DELLA TASSA, RIDUZIONI COPRIBILI CON IL GETTITO TARI

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Le zone sono quelle indicate nella planimetria allegata al presente regolamento e determinate dalla distanza dal punto di raccolta :

- * Zona perimetrata gialla : tassazione intera
- * Zona perimetrata verde : tassazione in ragione del 40% (Marsele – Tagliate – Mulino – Ronco Paradiso – Cascina Corne – Roccolo – Boione – Foppi Pista del Sole – Ronco Ruspino – Ca' Moretti – Fenile Forcella – Strada verso Lepreno da Salvarizza – Succola – Campetto – Ronco Chiesa – Viasona – Valsambusso.
- * Zona perimetrata rosa : tassazione in ragione del 20% (Ca' Boffelli Vettarola)
- * Zona non perimetrata : tassazione in ragione del 10%

Qualora le distanze reali dal punto di raccolta non fossero le medesime rispetto alla planimetria si provvederà d'ufficio all'applicazione della tassazione in ragione ridotta.

La tariffa è ridotta :

- * del 25% abitazioni con unico occupante residente, ad eccezione delle pertinenze;
- * del 25% nei confronti dell'utente che risieda o abbia dimora, per più di 6 mesi l'anno in località fuori dal territorio nazionale e tenga a disposizione nel Comune un'abitazione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
- * del 70% per le persone ricoverate in case di riposo a condizione che tali destinazioni siano specificate nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato

E' prevista la riduzione del 50% sulla tassa per le famiglie numerose di residenti con 3 o più figli, con un reddito ISEE non superiore a 15.000 Euro. Ai fini dell'applicazione delle sopra citate riduzioni si fa riferimento alla situazione risultante dai registri anagrafici comunali al 1 gennaio.

Le riduzioni/esenzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel **PEF** come costi del servizio rifiuti.

Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non è dovuto alcun rimborso o riduzione del tributo.

Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del DLgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del DLgs 504/1992.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per la **gestione** dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o soggetto dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di cui soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 gg dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente non residente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione. Per i residenti la cancellazione sarà effettuata d'ufficio.

Articolo 23 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro **la scadenza della prima rata**.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti, **qualora ne abbia le competenze**.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del DLgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 24 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 23, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 - IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 20 sia inferiore a € 5,00.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 3000, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non si eseguono rimborso di importo annuale inferiore 5,00 €.

Art. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 27 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 28 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal DLgs. 218/1997.

Art. 29 - SANZIONI ED INTERESSI

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del DLgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLgs. 472/97.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

Nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500;

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: errore sul fatto, errore di diritto, fatto addebitabile a terzi e forza maggiore.

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30 - RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 31 – CENTRO DI RACCOLTA

Il Comune di San Pellegrino Terme possiede in comproprietà con il Comune di San Giovanni Bianco sul territorio di quest'ultimo in Località Tre Croci il **Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati**. Possono accedere tutti i residenti del Comune di San Pellegrino Terme e coloro che ne hanno titolo in quanto iscritti al ruolo per l'applicazione della TARI. L'accesso al Centro di Raccolta è regolato da apposito regolamento.

Art. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Art. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2020**

Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamenti per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini TARSU, opportunamente integrate con elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Gli anzidetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, a mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

All.1

Categorie	
1	Locali destinati ad abitazione
2	Locali destinati ad uso uffici pubblici o privati, prof.li e comm.li
3	Locali destinati a ristoranti, mense, trattorie, pizzerie, osterie, bar, caffè, discoteche e commercio alimentari
4	Locali destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, circhi ed altri istituti o collettività non inseriti nelle cat. 5 e 6
5	Locali destinati ad alberghi, convitti, case di cura e ospedali
6	Locali destinati ad istituti di ricovero aventi scopo assistenziale
7	Locali adibiti a campeggi, distributori di carburanti, mercato, sale da ballo all'aperto
8	Locali non compresi nelle precedenti categorie
9	Scuole professionali di Stato
10	Scuole elementari, medie, materne, oratori
12	Commercio di generi non alimentari e artigianali in genere
13	Parcheggio multipiano
14	Locali annessi agli impianti sportivi in genere (piscine palestre etc.)
15	Esposizioni in genere, senza accesso al pubblico
16	Garage, cantine, soffitte, taverne
17	Alberghi senza Ristorante, B & B, Case Vacanze
18	Grand Hotel
19	Aree di Sosta Camper

